

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 32 del 22 FEB. 2024

OGGETTO: Impegno spesa e pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza di ottemperanza n. 328/2024, resa dal Tar Sicilia – Sezione staccata di Catania, nel ricorso per ottemperanza R.G. n. 1020/2023, in favore dell'ex dipendente Carmelo Scuderi.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 24 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata	€
Impegni assunti	€
Fondo disponibile	€

Visto ed iscritto a l. N. 67
de l. Cap. 106640

nel partitario uscita di competenza l'impegno di
€ 1167,30

addi 22/02 20 24

IL CAPO SERVIZIO

SETTORE ...LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

Il Capo Settore

Visto: **TEATRO MASSIMO BELLINI**

Il Direttore Amministrativo

Cott. Salvatore Vicari

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno due mila ventiquattro
il giorno 22 del mese di febbraio

il Sovrintendente nominato giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv.1° S. G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.



Oggetto: Impegno spesa e pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza di ottemperanza n. 328/2024, resa dal Tar Sicilia – Sezione staccata di Catania, nel ricorso per ottemperanza R.G. n. 1020/2023, in favore dell'ex dipendente Carmelo Scuderi

IL SOVRINTENDENTE

Richiamata la Relazione del direttore amministrativo del 13/02/2024 con la quale è stato rappresentato quanto di seguito riportato:

“In riferimento all'oggetto, si desidera comunicare che il dipendente Carmelo Scuderi, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Cosentino del Foro di Catania, con ricorso notificato il 14.9.2018, ha adito la Sezione lavoro del Tribunale ordinario di Catania, al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con questo Ente lirico, l'illegittimo superamento del limite massimo di durata di 36 mesi, chiedendo, conseguentemente, il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, meglio noto con la locuzione di “danno comunitario”. Con la sentenza n. 2717/2022 del 12.7.2022, notificata a questo Ente in data 1 agosto 2022, il Giudice del lavoro adito ha accertato il superamento del limite massimo consentito dei periodi di lavoro a tempo determinato e, per l'effetto, ha condannato il Teatro Massimo Bellini al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dal dipendente, oltre la maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria e il pagamento delle spese di lite.

La somma complessivamente dovuta è risultata pari a:

- A. Sorte capitale, euro 16.643,04 (euro 1386,92 x 12 mensilità);
- B. Interessi legali dalla data del 12.7.2022 alla data del 25 novembre 2022: euro 77,52;
- C. Spese legali pari a euro 1618,00 per compensi; euro 242,70, per spese generali 15% su compensi; euro 74,43, Cassa forense; euro 425,73, su un imponibile di euro 1935,13, per Iva al 22%, per un totale di euro 2.360,86, quindi per un totale complessivo pari alla somma di euro 19.081,42.

Si precisa, altresì, che in data 24.1.2024, è stata notificata la sentenza di ottemperanza n. 328/2024, resa dal Tar Sicilia – Sezione staccata di Catania, nel ricorso per ottemperanza R.G. n. 1020/2023, con la quale è stato ordinato all'Ente lirico di provvedere a dare esecuzione alla predetta sentenza del Giudice del lavoro, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di ottemperanza, nominando al contempo il Commissario ad acta, nel caso di inadempienza protratta oltre la suddetta data. La sentenza del Tar Catania ha condannato il Teatro alla refusione delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 1.167,30, così dettagliata: Onorari € 800,00; Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 120,00; Cassa Avvocati (4%) € 36,80; Totale imponibile € 956,80; IVA 22% su Imponibile € 210,50. Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravio di costi a carico dell'Ente, derivante dalla inadempienza dell'Ente e dall'insediamento del Commissario ad acta nominato dal Tar Catania, è necessario procedere al pagamento del debito maturato, dando atto che la sorte capitale e gli accessori liquidati dalla sentenza del Giudice del lavoro n. 2717/2022, sono stati oggetto di separato riconoscimento mentre, allo stato degli atti, rimangono da impegnare e pagare le spese legali liquidate dalla sentenza di ottemperanza del Tar Catania, come sopra quantificate. Si trasmettono, pertanto, gli atti necessari alla predisposizione del relativo provvedimento d'impegno e pagamento.”;

- Vista la sentenza di ottemperanza n. 328/2024, resa dal Tar Sicilia – Sezione staccata di Catania, nel ricorso per ottemperanza R.G. n. 1020/2023, in favore di Carmelo Scuderi, notificata telematicamente in data 24.1.2024;
- Atteso che occorre procedere al pagamento delle spese legali scaturite dal predetto titolo, pari alla somma di € 1.167,30, così dettagliata: Onorari € 800,00; Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 120,00; Cassa Avvocati (4%) € 36,80; Totale imponibile € 956,80; IVA 22% su Imponibile € 210,50, onde evitare di dare luogo a maggiori spese per l'Ente;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto dell'Ente;

Rilevato che:

- il bilancio previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 16 ottobre 2023;
- con D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 17/S8 del 22 gennaio 2024 è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 30 aprile 2024, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti dai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Con i poteri di legge,

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è da intendere integralmente riportata e trascritta.

1. Impegnare, in esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 328/2024, resa dal Tar Sicilia – Sezione staccata di Catania, nel ricorso per ottemperanza R.G. n. 1020/2023, in favore di Carmelo Scuderi, nato a Catania il 28 marzo 1951 (cod. fisc. SCDCML51C28C351C), la somma complessiva di euro 1.167,30 a titolo di rimborso spese legali, così dettagliata: Onorari € 800,00; Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 120,00; Cassa Avvocati (4%) € 36,80; Totale imponibile € 956,80; IVA 22% su Imponibile € 210,50;
2. Imputare la predetta somma al capitolo di spesa 106640, del bilancio di previsione 2023/2025, gestione provvisoria 2024;
3. Pubblicare il presente provvedimento nei modi e termini di legge;

Il Sovrintendente
(Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera)